



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.43 DEL 19/10/2016

OGGETTO: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1268/2016 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Giust.
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1286/2016. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) TUEL-PAGAMENTO SPESE DI LITE.

Il Sindaco legge il settimo punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del debito fuori bilancio per le spese di lite dovute a seguito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato che ha visto vittorioso il comune ma ha disposto la compensazione delle spese di liti e cede la parola all'Assessore Specchiarelli il quale spiega le motivazioni della delibera e dice che si tratta di un atto dovuto di restituire alla controparte le spese di lite che in primo grado avevano pagato al Comune. Il revisore ci ha dato parere favorevole e il tutto verrà mandato alla Corte dei Conti secondo la procedura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la sentenza n. 583/2010, il TAR Lombardia -Sez. II ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, presentato dalla società Eurostrade S.r.l., con il quale la stessa aveva impugnato l'ordinanza n. 5 del 5-3-2007, con cui l'Ente, tra le altre cose, aveva ingiunto alla medesima società di provvedere alla remissione in pristino di un'area asseritamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004, ed inoltre contestualmente, con motivi aggiunti, aveva impugnato anche l'atto dell'8-9-2008, con cui l'Ente comunicava alla società Eurostrade s.r.l. che l'area su cui erano stati commessi gli abusi era divenuta di proprietà comunale;

TENUTO CONTO che con la medesima sentenza il TAR condannava, inoltre, la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si quantificavano in Euro 5.752,55, che venivano regolarmente versate nelle casse del comune con bonifico disposto dalla medesima società in data 21-5-2012;

ACCERTATO che con sentenza n. 1268/2016 il Consiglio di Stato – Sezione V, nel respingere il ricorso in appello proposto dalla società Eurostrade S.r.l. contro la sentenza di I grado emessa dal TAR Lombardia n. 583/2010, ha disposto anche l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio;

VISTA la nota del 15-7-2016, prot. n. 4557, con la quale la Società Eurostrade S.r.l. per il tramite dello Studio Legale Boscolo, richiedeva la restituzione delle somme corrisposte dalla stessa a titolo di rimborso delle spese legali ad esito della sentenza di primo grado, così come disposto con la sentenza n. 1268/2016 del Consiglio di Stato;

VISTA la nota dell'8 agosto 2016 prot. n. 5020, con la quale questo Ente informava lo Studio Boscolo, legale della società Eurostrade S.r.l., che rappresentando tale somma per l'Amministrazione un debito fuori bilancio in quanto non era stato assunto alcun impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Tuel, era necessario che lo stesso venisse riconosciuto dall'organo consiliare e ripianato ai sensi del quanto disposto dall'art. 194 del Tuel. Con la medesima nota si comunicava quindi che nella prima seduta utile di convocazione del Consiglio Comunale si sarebbe proceduto all'approvazione della delibera di riconoscimento del debito;

RICHIAMATO l'art.194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti locali, con deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative od occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione n. 152/2016 con la quale la Corte dei Conti –Sez. Controllo Puglia, ha

ribadito che nel caso di sentenze esecutive di condanna, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito perché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza il valore della Delibera del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RITENUTA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.267/2000, in ragione degli elementi scaturenti dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, quantificando l'importo dello stesso in Euro 5.752,55;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 17 ottobre 2016 prot. 6366;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del servizio area urbanistica ed edilizia libera;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000, in particolare l'art. 42 recante le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 espressi nei termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art.194 comma 1, lett. a) del D.Lgs.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1268/2016 per complessivi € 5.752,55 che verrà imputata ad appositi stanziamenti del Bilancio di previsione 2016 che presentano sufficiente disponibilità;
- 3. Di dare atto** altresì che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge 27.12.2002 n. 289, la presente deliberazione, nonché ogni altro documento correlato, sarà trasmessa alla Corte dei Conti sede giurisdizionale di Milano.
- 4. Di demandare** al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica ed al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti conseguenti e connessi alla presente deliberazione;

Successivamente, con separata votazione con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1268/2016 – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL TUEL PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	13/10/2016	Salina Fiorenzo	F.to Salina Fiorenzo
Contabile	Favorevole	13/10/2016	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 27/10/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 27/10/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 27/10/2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato